

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

15° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° MARZO 1989

Presidenza del Presidente PAGANI

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» (1292), d'iniziativa dei deputati Botta ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«Difesa ed uso razionale del suolo e delle acque; istituzione del dipartimento del suolo e dell'ambiente» (256), d'iniziativa del senatore Libertini e di altri senatori

«Programma di pronto intervento e norme organiche per la difesa del suolo» (391), d'iniziativa del senatore Fabbri e di altri senatori

«Norme ed interventi per la tutela del sistema territoriale dei bacini idrografici dei fiumi dell'Alto Adriatico» (1183),

d'iniziativa del senatore Zanella e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 4, 6 e *passim*
ANDREINI (PCI) 9, 12, 36
BOATO (Fed. Eur. Ecol.) 13, 14, 15
BOSCO (DC), relatore alla Commissione 4, 6,
7 e *passim*

CECCATELLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente 12, 20
CUTRERA (PSI) 3, 8, 10 e *passim*
FABRIS (DC) 4, 7, 10 e *passim*
GOLFARI (DC) 9
SPECCHIA (MSI-DN) 9, 13, 15
TORNATI (PCI) 2, 6, 8 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«**Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo**» (1292),
d'iniziativa dei deputati Botta ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«**Difesa ed uso razionale del suolo e delle acque; istituzione del dipartimento del suolo e dell'ambiente**» (256), d'iniziativa del senatore Libertini e di altri senatori

«**Programma di pronto intervento e norme organiche per la difesa del suolo**» (391), d'iniziativa del senatore Fabbri e di altri senatori

«**Norme ed interventi per la tutela del sistema territoriale dei bacini idrografici dei fiumi dell'Alto Adriatico**» (1183), d'iniziativa del senatore Zanella e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo», d'iniziativa dei deputati Botta ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati; «Difesa ed uso razionale del suolo e delle acque; istituzione del dipartimento del suolo e dell'ambiente», d'iniziativa del senatore Libertini e di altri senatori; «Programma di pronto intervento e norme organiche per la difesa del suolo», d'iniziativa del senatore Fabbri e di altri senatori; «Norme ed interventi per la tutela del sistema territoriale dei bacini idrografici dei fiumi dell'Alto Adriatico», d'iniziativa del senatore Zanella e di altri senatori.

Riprendiamo i nostri lavori, sospesi nella seduta pomeridiana del 16 febbraio.

TORNATI. Signor Presidente, devo constatare che, visto che ieri si è rinviata la discussione dei provvedimenti in titolo a causa dell'assenza del Ministro dei lavori pubblici, è ben strano che oggi si proceda anche in sua assenza senza che nessuno la eccepisca.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua constatazione, comunque il Governo è presente con il sottosegretario di Stato per l'ambiente, senatrice Ceccatelli.

TORNATI. La mia, signor Presidente, era solo una constatazione.

PRESIDENTE. Nella seduta del 16 febbraio scorso abbiamo approvato l'articolo 9 ed i relativi emendamenti. Abbiamo sospeso i nostri lavori dopo essere passati all'esame dell'emendamento 9-bis del

senatore Cutrera, tendente ad aggiungere un articolo dopo il 9, perchè tale emendamento necessitava di maggiori approfondimenti da parte del Governo.

Riprendiamo quindi l'esame dell'emendamento 9-bis, presentato dal senatore Cutrera e di cui do nuovamente lettura:

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis

1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito in bacini idrografici.

Ai fini della presente legge i bacini idrografici sono classificati in bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale.

2. I bacini di rilievo nazionale e interregionale sono delimitati provvisoriamente come da cartografia allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 1987. Eventuali variazioni sono disposte ai sensi dell'articolo 4, lettera b), della presente legge.

3. Le Regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedono alla delimitazione dei bacini di propria competenza.

9-bis

CUTRERA

CUTRERA. Signor Presidente, l'emendamento 9-bis prevede di aggiungere, dopo l'articolo 9, una norma che in parte recupera una normativa, già approvata dalla Camera dei deputati, ed in parte è innovativa. Al comma 1 viene ripresa la classificazione del testo della Camera che distingueva i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale. Al comma 2 si riprendono talune disposizioni contenute nell'articolo 28 del testo della Camera, perchè mi è sembrato giusto che si facesse subito riferimento alla cartografia che specifica l'individuazione dei bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale. Ecco dunque che al comma 2 vengono indicati i bacini di rilievo nazionale e interregionale, delimitati provvisoriamente come da cartografia allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 1987. Con l'occasione desidero ringraziare l'ufficio di segreteria della Commissione che ci ha procurato non solo il testo del decreto, ma anche la cartografia che avevamo richiesto nell'ultima riunione della Commissione. Tale cartografia ci dà la suddivisione del territorio nazionale in bacini, che coincide con la classificazione fatta nel testo della Camera dei deputati. L'elemento di novità è costituito dalla frase successiva in cui si specifica: «Eventuali variazioni sono disposte ai sensi dell'articolo 4, lettera b), della presente legge». Poichè abbiamo definito provvisoria quella cartografia, mi è sembrato opportuno inserire questa norma in maniera da rendere aggiornabile la situazione a mano a mano che si procede.

Si è poi recuperato il comma 2 dell'articolo 28, del testo della Camera, che diventa comma 3 in questo nuovo articolo, che recita: «3. Le Regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente

legge, provvedono alla delimitazione dei bacini di propria competenza». Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che questa formula è identica ad un'altra, già inserita precedentemente nel testo dell'articolo 10 e da noi già approvata, su cui dovremo procedere ad un accordo in sede di coordinamento. La novità consiste nel fatto che qui viene specificato l'impegno delle Regioni da adempiersi entro un anno.

FABRIS. Signor Presidente, non ho niente da dire sulla illustrazione dell'emendamento presentato dal collega Cutrera, mi pare però che esso sia carente su una questione: chi deve presentare un'eventuale proposta di variazione? Al comma 2 infatti si dice: «Eventuali variazioni sono disposte ai sensi dell'articolo 4, lettera b), della presente legge». Però qui non si specifica chi deve eventualmente procedere a tali variazioni, per cui la mia proposta è quella di aggiungere dopo le parole «presente legge» le altre: «su iniziativa del Ministro dei lavori pubblici o dell'ambiente e dei Presidenti delle Regioni maggiormente interessate alla delimitazione dei bacini». Questa specificazione mi sembra necessaria.

PRESIDENTE. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che il comma 2 in un certo senso anticipa decisioni che ci eravamo riservati di prendere dopo attento esame dei bacini. La mia preoccupazione è che, qualora approvassimo il comma 2 dell'emendamento 9-bis, ci troveremmo poi costretti, negli articoli successivi, ad elencare i vari bacini nazionali ed interregionali con la delimitazione che è collegata al decreto del Presidente del Consiglio del 22 dicembre 1987.

Ritengo, dunque, opportuno che la Commissione esamini attentamente questo aspetto specifico.

Propongo, pertanto, di soprassedere per il momento alla votazione del comma 2, anche per vedere se non sia preferibile inserirlo in altra parte dell'articolato.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 9-bis, presentato dal senatore Cutrera, mi sembra inquadri razionalmente il discorso della classificazione. Sarei, tuttavia, dell'avviso di modificarne il comma 2 come segue: «2. I bacini di rilievo nazionale e interregionale, così come definiti dai successivi articoli 13 e 15», in modo tale dal collegare direttamente questa disposizione alla distinzione e all'indicazione dei singoli bacini.

Naturalmente, potremmo anche approvare l'emendamento riservandoci, in sede di coordinamento, di introdurre il riferimento agli articoli 13 e 15. Ad ogni modo, onde evitare l'insorgere di dubbi, mi dichiaro disposto ad accantonare l'emendamento 9-bis.

PRESIDENTE. Propongo l'accantonamento dell'emendamento 9-bis, presentato dal senatore Cutrera.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Do lettura dell'articolo 10:

CAPO III.

LE REGIONI, GLI ENTI LOCALI
E I COMITATI DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE

Art. 10.

(Le regioni)

1. Le regioni, ove occorra d'intesa tra loro, esercitano le funzioni ad esse trasferite e delegate ai sensi della presente legge, ed in particolare quelle di gestione delle risorse d'acqua e di terra e, tra l'altro:

- a) delimitano i bacini idrografici di propria competenza;
- b) collaborano nel rilevamento e nell'elaborazione del progetto di piano dei bacini di rilievo nazionale secondo le direttive dei relativi comitati istituzionali, ed adottano gli atti di competenza;
- c) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi ai bacini di rilievo nazionale;
- d) provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei piani dei bacini idrografici di rilievo regionale nonché alla approvazione di quelli di rilievo interregionale;
- e) dispongono la redazione e provvedono all'approvazione e all'esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzare nei bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale, istituendo, ove occorra, gestioni comuni, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- f) provvedono, nei bacini di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale, per la parte di propria competenza, alla organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
- g) provvedono alla organizzazione e al funzionamento della navigazione interna;
- h) attivano la costituzione di comitati per i bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale e stabiliscono le modalità di consultazione di enti, organismi, associazioni e privati interessati, in ordine alla redazione dei piani di bacino;
- i) predispongono annualmente la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di competenza e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso e la trasmettono al Comitato nazionale per la difesa del suolo entro il mese di dicembre;
- l) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente legge.

2. Nei comitati tecnici di bacino di rilievo regionale e in quelli di rilievo interregionale deve essere assicurata la presenza a livello tecnico

di funzionari dello Stato, di cui almeno uno del Ministero dei lavori pubblici ed uno del Ministero dell'ambiente.

3. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 10 metri di altezza e che determinano un invaso inferiore a 100.000 metri cubi, ad eccezione degli sbarramenti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale.

4. Resta di competenza statale la normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacità di invaso.

5. Le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate dalle regioni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative statali relative alla difesa delle coste, con esclusione delle zone comprese nei bacini di rilievo nazionale, nonché delle aree di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione marittima.

7. Restano ferme tutte le altre funzioni amministrative già trasferite o delegate alle regioni.

A questo articolo ho presentato l'emendamento 10.1, tendente a sopprimere, al comma 1, la lettera *l*), che così recita: «assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela e uso delle acque nei bacini idrografici di competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente legge».

Mi sembra che una dizione così generica possa comportare, nella pratica attuazione della legge, conflitti di competenza tra i diversi organismi preposti. Ne propongo, pertanto, la soppressione, anche perchè sono del parere che l'indeterminatezza altro non faccia se non danneggiare il funzionamento delle leggi.

Segue l'emendamento 10.2, presentato dai senatori Andreini e Tornati, tendente ad aggiungere, al comma 2, dopo le parole: «dell'ambiente», le altre: «e dell'agricoltura».

TORNATI. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento 10.3, presentato dal relatore, tendente ad aggiungere, al comma 2, dopo le parole: «Ministero dei lavori pubblici», le altre: «e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste».

BOSCO, *relatore alla Commissione*. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento 10.4, presentato dal senatore Rubner, tendente a sopprimere, al comma 3, le parole: «e a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Non essendo il senatore Rubner presente, lo faccio mio.

La soppressione di questo inciso è preliminare rispetto ad una richiesta di maggiori competenze. È questo lo spirito della proposta di modifica in esame. Infatti, il comma 3 limita le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli sbarramenti che non superino i 10 metri di altezza e che determinino un invaso inferiore a 100.000 metri cubi. Non si vuole, in pratica, che la competenza sia limitata a questo, ma che invece vada oltre.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Ritengo che lo stesso concetto, che rappresenta anche una garanzia, debba essere applicato in tutto il paese. Non si capisce perchè le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano debbano avere un trattamento diverso. Pertanto, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento 10.5 presentato dal relatore e tendente a sopprimere i commi 5 e 6.

FABRIS. Per quanto riguarda l'emendamento 10.1, presentato dal presidente Pagani, tendente a sopprimere la lettera l) del comma 1, devo far rilevare che nel testo ci sono già dei «paletti» ben definiti che delimitano le competenze. Del resto, il riferimento esplicito è costituito dalla stessa formulazione: «assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente legge», di cui si chiede la soppressione.

Non ritengo che si possa limitare senza validi motivi l'autonomia delle regioni in ordine a competenze già attribuite loro. Non si può dare e poi togliere. Invito, pertanto, il presidente Pagani a ritirare l'emendamento 10.1.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.5 del relatore, sono contrario alla soppressione del comma 5 perchè togliere alle regioni la possibilità di gestire le funzioni relative al vincolo idrogeologico, tenuto conto che tale vincolo è fatto soprattutto di pratica amministrativa, significherebbe codificare, per materie tutto sommato uniformi, le lungaggini burocratiche esistenti per cui chi deve istruire una pratica deve passare prima alla regione, poi al Genio civile quindi al nucleo operativo che lo rimanda al Genio civile e così di seguito. Mi pareva che una volta tanto la Camera dei deputati avesse avuto una illuminazione di buon senso, cercando di mettere su un piano di praticità questo rapporto. Pertanto, chiederei al relatore di ripensare il suo emendamento perchè forse gli è sfuggito l'aspetto della questione.

Anche in merito alla soppressione del comma 6 ho delle perplessità. Infatti, poichè il comma prevede già l'esclusione delle zone comprese nei bacini di rilievo nazionale, nonchè delle aree di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione marittima, lo Stato può, quando e come vuole, recuperare le proprie funzioni. Quindi, a mio parere, anche questo comma potrebbe essere lasciato.

CUTRERA. Signor Presidente, forse la difficoltà di comprensione del punto *l*), laddove si parla di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza, nasce dal fatto che non si fa riferimento soltanto ai bacini idrografici regionali, quali classificati dall'articolo 9-*bis* che abbiamo poc'anzi accantonato, ma a tutti i bacini, anche a quelli dunque di carattere nazionale in quanto di competenza territoriale. Di qui può nascere l'equivoco ed allora riterrei necessario specificare, a tale proposito, che si tratta dell'uso delle acque dei bacini idrografici regionali e interregionali, come del resto accade in tutto il resto della norma.

PRESIDENTE. Quindi lei, senatore Cutrera, propone un subemendamento che specifichi che il punto *l*) deve riferirsi inteso esclusivamente ai bacini regionali ed interregionali. Proprio a questo proposito avevo espresso la mia preoccupazione che era quella che si potessero verificare per i bacini di rilievo nazionale dei conflitti di competenza tra l'autorità di bacino e la regione. Ora, poichè mi pare che la proposta del senatore Cutrera faccia chiarezza su questo punto, mi dichiaro favorevole al suo subemendamento e ritiro il mio.

CUTRERA. Io, però, sono favorevole al suo emendamento, signor Presidente e lo faccio mio. Soltanto in via subordinata presento, alla stessa lettera *l*), un emendamento sostitutivo delle parole: «di competenza» con le altre: «regionali ed interregionali».

TORNATI. Sono favorevole al mantenimento di entrambi i commi e voglio ricordare ai colleghi che mentre noi discutiamo di essi, ma in particolare del comma 5, vi è già una legislazione nazionale, attivata per il recepimento delle direttive CEE, che attribuisce, sempre per quanto riguarda la questione del vincolo idrogeologico, competenze specifiche alle regioni. Nello stesso tempo però, per altri versi - basti pensare al recente decreto sull'atrazina - si tolgono competenze alle regioni perchè si attribuisce alla conferenza interregionale l'esame di tutti i progetti di risanamento delle falde idriche. Siamo in pieno caos legislativo. Su questo argomento, dunque, abbiamo un'affermazione di principio, abbiamo il decreto del Presidente della Repubblica n. 616, abbiamo il recepimento di due direttive CEE e pertanto credo che, anche con il comma 6, facciamo bene a definire le funzioni che attribuiamo alle regioni per poi riservare allo Stato una serie di atti che vengono successivamente definiti.

Quindi, rimane ferma in noi la convinzione che tutto ciò che è governo minuto, capillare - perchè il vincolo idrogeologico è un fatto capillare - non può che essere di diretta competenza delle regioni cui spetta il governo complessivo del territorio.

Pertanto, invitiamo il relatore a tener presente queste cose, così come ci sembra interessante il comma 6, perchè slegare le competenze su determinati bacini da quelle sulle coste, ferme restando le competenze nazionali espressamente richiamate, significa fare un'operazione astratta in quanto lo stato di salute delle coste, se escludiamo i casi di bradisismi positivi, è strettamente connesso allo stato di salute dei fiumi nonchè all'uso del territorio lungo le coste.

Per questi motivi, dunque, siamo contrari all'emendamento del relatore e lo invitiamo a ripensare la sua posizione.

ANDREINI. Il subemendamento al punto 1) dell'articolo 10 contrasta con quanto emerso dalla Conferenza interregionale per il risanamento del Po; contrasta – come diceva il senatore Tornati – con il decreto che abbiamo in discussione oggi pomeriggio, ma soprattutto contrasta con i bisogni delle popolazioni. Mi pare che il fatto che le regioni possano assumere ogni altra iniziativa in positivo per la tutela e l'uso delle acque sia, visto anche ciò che sta accadendo in questi giorni in Polesine, necessario. I commi 5 e 6 mi pare che addirittura rappresentino un fatto positivo per la tutela del territorio. Preferiremmo che gli emendamenti fossero ritirati, altrimenti esprimeremo voto contrario.

SPECCHIA. Mi rifaccio alle diverse motivazioni del collega Tornati sul mantenimento dei commi 5 e 6, quindi anch'io mi dichiaro per il loro mantenimento.

GOLFARI. Signor Presidente vorrei chiedere al relatore di riflettere su questi due emendamenti. Per quanto riguarda il comma 5, vorrei fare osservare che vi è l'avverbio «interamente» che la dice lunga sull'attuale stato delle competenze fra Stato e regioni. Attualmente, le competenze relative al vincolo idrogeologico sono già in parte esercitate dalle regioni e con questo comma, poi, verranno loro attribuite interamente. Oggi, infatti, tutti coloro che debbono fare interventi sul suolo in un'area soggetta a vincolo idrogeologico, devono chiedere alla regione una deroga per poterlo fare; di fatto, quindi, la regione amministra già questo vincolo. Il comma 5, assegnando interamente alle regioni le funzioni relative al vincolo idrogeologico, praticamente tende ad assegnare loro anche la funzione di revisione dei vincoli e di modificazione delle aree soggette a vincolo idrogeologico. Poichè tali funzioni sono già esercitate dalle regioni, ripeto, ritengo utile questo completamento organico delle funzioni regionali, perchè lasciare la situazione attuale, significa creare una situazione di ambiguità e di ulteriore incertezza nelle competenze fra Stato e regioni. D'altra parte questa battaglia è iniziata nel 1972 ed è continuata fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, cioè nel 1972 non si era tenuto conto di queste competenze, poi, nel 1977, sono state prese in considerazione in maniera parziale. Per cui ritengo che con questo comma si compie un completamento di quello che nel 1977 non si è avuto il coraggio di fare a proposito delle competenze regionali. Quindi sono del parere di lasciare inalterato il comma nel testo della Camera.

Per quanto riguarda il comma 6 sono leggermente più perplesso sul suo mantenimento, perchè in questa circostanza vengono presi in considerazione i bacini di rilievo nazionale, ma lungo le coste italiane si alternano bacini di rilievo nazionale regionale e locale, per cui si corre il rischio di avere, ad esempio, una competenza per la parte di costa fino a Rimini, di averne un'altra da Rimini a Pesaro e di un altro tipo ancora da Pesaro in poi; si verrebbe cioè a determinare qualche

incertezza in proposito. Mi pare, comunque, prevalente la tesi del mantenimento del comma rispetto alla sua soppressione.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare al relatore che il problema del vincolo idrogeologico è stato affrontato anche all'articolo 3 di questo provvedimento. Il testo che ci è pervenuto dalla Camera prevede la destinazione ed il riordino del vincolo idrogeologico alle attività di programmazione di cui alla presente legge. Se non erro, noi abbiamo approvato una norma che rinvia il riordino del vincolo ad una futura legge. Quindi pregherei il relatore di riflettere su questo aspetto del problema, perchè non vorrei, delegando tali competenze alle regioni, vanificare le decisioni prese in precedenza.

CUTRERA. Signor Presidente, ho presentato un emendamento con il quale si rinvia ad un'altra legge la regolamentazione del vincolo idrogeologico. Questo emendamento però è stato respinto dalla Commissione, quindi non è più riproponibile in questi termini. Capisco le preoccupazioni del relatore sia per il comma 5 che per il comma 6, nel senso che - come è stato giustamente osservato anche dal senatore Golfari - il vincolo idrogeologico rappresenta già un potere delle regioni, tuttavia richiede un'attenta limitazione nel caso di situazioni in cui vi sia una cattiva conduzione della difesa del territorio da parte delle regioni. Mi preoccupo non delle regioni più diligenti, ma di quelle che lo sono meno in ordine all'applicazione del vincolo. Per questo motivo è stata introdotta all'articolo 4 la formula sul riordino del vincolo, e in questo senso va intesa tale questione.

È necessario quindi formulare una nuova normativa che tenga conto di questi molteplici aspetti. Gli stessi colleghi hanno fatto giuste osservazioni sul recupero di alcune competenze delle regioni, ma questo solo laddove vengono esercitate. Quindi al comma 6 anzichè una soppressione proporrei una integrazione, ossia laddove recita: «Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative statali relative alla difesa delle coste» proporrei di aggiungere «all'interno comunque degli indirizzi generali che dovessero essere posti dal Ministero della marina mercantile», perchè non credo che per la difesa delle coste possiamo adottare criteri di intervento diversi tra regione e regione e per tratti continui di territorio nazionale che sono soggetti a fenomeni, molto spesso simili fra loro, sia di ordine fisico che geografico, come quelli che si verificano in Basilicata, Campania e Calabria. Ecco perchè presento una proposta di integrazione, al comma 6 del testo della Camera, con la quale vengono delegate alle regioni le funzioni amministrative statali relative alla difesa delle coste, nel rispetto del potere generale di indirizzo esercitato dallo Stato. Così come si presenta la norma potrebbe sembrare un trasferimento delle funzioni alle regioni, invece è bene specificare come ho detto sopra.

PRESIDENTE. Questo è un principio che dovrebbe valere sempre e comunque.

FABRIS. Vorrei fare una precisazione dato che il Presidente aveva espresso una preoccupazione a proposito di quanto stabilito all'articolo

3 dove, fra le attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione di cui all'articolo 1, viene inserito il riordino del vincolo idrogeologico. Poichè questo riordino viene attribuito a tutti gli organi che nei successivi articoli verranno chiamati in causa (statali, regionali e locali), non mi pare che questo contrasti con il fatto che il relatore ritira il suo emendamento; ripeto, non credo vi siano contrasti fra quanto stabilito all'articolo 3 e quanto dovrebbe essere mantenuto all'articolo 10.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda la soppressione della lettera l) del comma 1, proposta con l'emendamento 10.1, presentato dal presidente Pagani, ritirato e fatto proprio dal senatore Cutrera, il quale ha presentato, in via subordinata, un emendamento tendente a sostituire le parole: «di competenza» con le altre: «regionali ed interregionali», sono per il mantenimento del testo della Camera dei deputati, anchè perchè la formulazione, pur se generica, non è tale da destare, a mio avviso, particolari preoccupazioni. Avrei peraltro delle perplessità circa un'eventuale distinzione delle possibilità di intervento; infatti, la legge individua l'autorità preposta alla predisposizione del piano di bacino, affidando però gli interventi a chi ne ha la competenza territoriale. È evidente, del resto, che un intervento di questo tipo, che può anche sembrare un allargamento delle competenze, si inserisce nel quadro delle attribuzioni già oggi riconosciute alle regioni. Pertanto, esprimo parere contrario sull'emendamento 10.1.

Per quanto riguarda le altre proposte di modifica, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 10.2 e 10.3, mentre mi dichiaro contrario all'emendamento 10.4.

In ordine all'emendamento 10.5, da me presentato, tendente a sopprimere i commi 5 e 6 dell'articolo 10, ritengo che la soppressione del comma 5 non contrasti con quanto già detto in riferimento al riordino del vincolo idrogeologico; è comunque un'ipotesi da affrontare nell'ambito del discorso sui piani di bacino. Ciò che mi preoccupa - lo dico subito - è che probabilmente una revisione dei vincoli idrogeologici potrà essere gestita adeguatamente da strutture regionali «forti», mentre costituirà un difficile problema, nonchè un elemento di pericolosità per la stessa tutela del territorio, per le strutture regionali più deboli, o, se si vuole, meno attente e scrupolose.

Sono convinto che se lasciassimo le briglie sciolte in molte regioni meridionali si avrebbe in tempi brevi l'eliminazione dell'istituto del vincolo idrogeologico. È solo questa la mia preoccupazione. Mi rimetto, comunque, alla Commissione.

Per quanto concerne la soppressione del comma 6 devo ricordare che mi sono venute indicazioni in tal senso dal Ministero della marina mercantile, che peraltro mi sembra ben più capace delle regioni di intervenire adeguatamente sul complesso problema delle coste. Inoltre, la distinzione tra bacino nazionale e bacini regionali complica, a mio avviso, enormemente l'intervento medesimo e può finire, nel complesso, per indebolirlo.

Considerata, comunque, la proposta del senatore Cutrera, tendente a modificare il comma 6 nel senso che le funzioni amministrative statali relative alla difesa delle coste sono delegate alle Regioni, nel rispetto

degli indirizzi generali e dei criteri definiti dallo Stato, rinuncio alla soppressione del comma 6 dell'articolo 10, modificando conseguentemente l'emendamento 10.5 da me presentato.

CECCATELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Concordo con il relatore per quanto riguarda l'emendamento 10.1. Esprimo, inoltre, parere contrario sull'emendamento 10.4, mentre mi dichiaro favorevole agli emendamenti 10.2 e 10.3. Per quanto concerne, infine, la soppressione del comma 5 mi rimetto alla Commissione, dichiarandomi favorevole all'emendamento del senatore Cutrera al comma 6 dell'articolo 10.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.1. Ricordo che tale emendamento è stato da me medesimo ritirato e fatto proprio dal senatore Cutrera, il quale, in via subordinata, ha presentato un emendamento tendente a sostituire, alla lettera l) del primo comma, le parole: «di competenza» con le altre: «regionali e interregionali».

ANDREINI. Una distinzione sarebbe assurda. Come si può negare la competenza delle regioni per quanto riguarda, ad esempio, gli interventi per la Valle Padana? Sono contrario, perchè si creerebbe una contraddizione ingiustificata.

FABRIS. Sono contrario, poichè la norma sarebbe in contrasto con il richiamo al trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative, ben definito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616. Non mi sembra opportuno introdurre un elemento di confusione.

CUTRERA. Signor Presidente, a questo punto ritiro il subemendamento presentato, accettando le osservazioni fatte, ma preoccupato per la generica formulazione del punto l), laddove si dice: «assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria...» in quanto - a mio parere - essa può dar luogo ad una serie infinita di interpretazioni possibili. Pertanto, ritiro il mio subemendamento e mi rifaccio all'emendamento 10.1 del presidente Pagani che chiedeva la soppressione del punto l).

PRESIDENTE. Invito caldamente i colleghi a non perseguire un falso scopo. Senatore Fabris, non si debbono fare battaglie regionalistiche a tutti i costi: noi stiamo elaborando leggi dello Stato che debbono essere chiare. Ebbene, lo scopo del disegno di legge al nostro esame è proprio quello di fare chiarezza sulle singole competenze; non entro nel merito ma mi preoccupo solo della futura applicazione dei nostri provvedimenti. Dobbiamo fare delle leggi che siano applicabili e quindi quando cerchiamo di evitare che con una norma di chiusura si vada a contraddire tutto quello che è stato detto in precedenza, questo non vuol dire essere antiregionalisti, ma varare delle leggi che una volta tanto il popolo italiano possa capire, altrimenti non facciamo altro che creare confusione. Infatti, qualora venisse approvato, il punto l) consentirà a qualunque regione di superare le pianificazioni e tutto quello che è collegato ai comitati di bacino, rivendicando proprie competenze.

Quindi, onorevoli colleghi, vi prego di non guardare la questione in termini regionalistici o meno, ma solo di chiarezza della legge e per questo motivo io voterò a favore dell'emendamento 10.1.

SPECCHIA. Esprimo parere contrario all'emendamento 10.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, da me presentato e fatto proprio dal senatore Cutrera.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dai senatori Andreini e Tornati, in cui risulta assorbito l'emendamento 10.3 presentato dal relatore, in quanto di identico contenuto.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.4, presentato dal senatore Rubner.

BOATO. Esprimo voto contrario all'emendamento in questione, anche perchè ho qualche perplessità, ma vorrei verificarlo, che sia lesivo delle prerogative fissate negli statuti di autonomia speciale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.4, presentato dal senatore Rubner.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.5, presentato dal relatore e tendente a sopprimere il solo comma 5 dell'articolo 10.

FABRIS. Signor Presidente, approfitto di questa dichiarazione di voto per rispondere all'affermazione da lei fatta in sede di votazione di uno degli emendamenti precedenti. Non è che ogni volta che si senta parlare di regione si debba nascondere questa realtà, pertanto credo di dovermi attenere al fatto che le regioni esistono, che hanno determinate competenze e che, con la scusa che alcune cose non funzionano, si è cominciato a sottrarre loro compiti. Ebbene, io ritengo che finchè non si assume a livello generale una decisione su ciò che debbono fare le regioni, noi dobbiamo per lo meno mantenere le competenze che ad esse sono state assegnate. Se un domani si deciderà che l'esperienza regionale è fallita - ed io non lo credo - allora agiremo di conseguenza. Tante volte si dice che le regioni non funzionano mentre lo Stato sarebbe efficiente, ma finora tutte queste disgrazie sono state causate da organi statali. Pertanto, il cattivo funzionamento è da ricercarsi sia nelle regioni che nello Stato ed allora da questa situazione bisogna tentare di uscir fuori per il meglio, cercando di definire esattamente cosa vogliamo fare di questa riforma istituzionale che tutti hanno accolto con grandi speranze e che non merita di essere accantonata.

Detto questo, esprimo il mio parere contrario sull'emendamento 10.5.

TORNATI. Anche noi siamo contrari all'emendamento 10.5 per i motivi fin qui detti. Voglio, inoltre, riconfermare che nella pratica legislativa quotidiana non è assolutamente vero che si verifica un'ingerenza delle regioni nelle competenze statali. L'articolo 11 del decreto sull'atrazina stabilisce addirittura che l'approvazione di un banale progetto di risanamento che prevede, per le zone colpite da atrazina, la creazione di un potabilizzatore a carboni attivi, sia di competenza della Conferenza interregionale per il Po, cui le regioni interessate partecipano con il proprio presidente di Giunta. Ora, io mi chiedo, se questa normativa rappresenti un debordamento dei poteri delle regioni rispetto a quelli dello Stato oppure non sia il contrario, tutti sanno infatti come è composta la Conferenza interregionale per il Po.

Per questi motivi, quindi, siamo contrari all'emendamento 10.5.

BOATO. Signor Presidente, ho ascoltato con molta attenzione la discussione che c'è stata su questo punto e non avevo una posizione pregiudiziale. Devo dire però di essermi convinto, dopo aver ascoltato le varie posizioni, che quella del relatore sia la più corretta in questa fase. Mi pare cioè giusto abrogare il comma 5, mantenere così com'è la situazione del vincolo idrogeologico e riconfermare qui la volontà di affrontare la questione in una sede legislativa specifica. D'altra parte, poco fa non ho votato l'emendamento del senatore Cutrera al punto 1), anche se qualche forza d'attrazione ce l'aveva per me; quindi è tutt'altro che mio l'atteggiamento di chi si dice contrario a potenziare il ruolo delle regioni, ma credo che in una materia così delicata le considerazioni del senatore Fabris siano troppo semplicistiche in quanto la situazione sul piano nazionale è assai complessa ed articolata.

Pertanto, pur non avendo una posizione rigida e schematica da questo punto di vista, ritengo più corretto abrogare il comma 5 dell'articolo 10.

PRESIDENTE. Desidero ricordare ai colleghi che uno dei risultati fondamentali di questo provvedimento dovrebbe essere l'introduzione del concetto di bacino idrogeografico, il che supererebbe le distorsioni che avevamo sul territorio, dovute ad una visione di carattere amministrativo. Quindi si è introdotto il concetto di bacino idrogeografico, come entità fisica al di sopra della funzione amministrativa. Dunque ritengo distorsivo, senatore Fabris, dubitare del funzionamento di questo sistema, poichè qui si tratta di stabilire i presupposti affinché un certo ordinamento funzioni, e il Parlamento non deve partire con dei dubbi sul suo funzionamento. Voglio rifarmi all'esempio che ha portato il collega Cutrera a proposito della Basilicata, della Campania e Calabria dove esiste una situazione geografica molto simile. Quando parliamo di vincolo idrogeologico e di coste, evidentemente ci troviamo di fronte ad una entità fisica che supera quella regionale. Ad esempio, senatore Tornati, quando si parlerà del provvedimento sull'atrazina, anche in questo caso il vincolo idrogeologico che viene posto sulla parte

settentrionale della pianura Padana lombarda o piemontese o emiliano-romagnola andrà a ripercuotersi sulla parte meridionale della pianura stessa, quindi non potremo procedere con criteri amministrativi.

Pertanto mi dichiaro favorevole all'emendamento del relatore tendente a sopprimere il comma 5.

CUTRERA. Mi associo alle considerazioni del senatore Pagani, perchè ritengo che questa diarchia delle competenze, per cui alcune rientrano all'interno dei piani di bacino ed altre sono attribuite alle regioni fuori dei piani di bacino, mi sembra contraddica l'impostazione quadro del provvedimento. Quindi confermo - questa è un'opinione personale senza problemi di appartenenza al Gruppo - il mio parere favorevole all'emendamento 10.5 del relatore.

Come Gruppo del partito socialista presenteremo comunque un ordine del giorno, tendente a recuperare un nostro emendamento che è stato respinto, sulla necessità che il Governo si attivi al fine di predisporre una nuova legislazione in materia di vincolo idrogeologico che, in sostanza, accoglie quanto stabilito dall'articolo 4 a proposito del riordino dello vincolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.5, limitatamente alla soppressione del comma 5, e sul quale Governo e relatore si sono rimessi alla Commissione.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento presentato dal senatore Cutrera, volto ad aggiungere al comma 6 le parole: «nel rispetto degli indirizzi generali e dei criteri disposti dallo Stato».

FABRIS. Dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento.

SPECCHIA. Anch'io sono favorevole all'emendamento del senatore Cutrera.

BOATO. Dichiaro il mio voto favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Naturalmente anch'io esprimo voto favorevole sull'emendamento.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Cutrera.

È approvato.

Avverto che, per ragioni di coordinamento, risulta indispensabile inserire - come comma 3 dell'articolo 10 - la disposizione già approvata come emendamento 9.10.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 10 che, con le modifiche testè approvate, risulta così formulato:

CAPO III.

LE REGIONI, GLI ENTI LOCALI
E LE AUTORITÀ DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE

Art. 10.

(Le regioni)

1. Le regioni, ove occorra d'intesa tra loro, esercitano le funzioni ad esse trasferite e delegate ai sensi della presente legge, ed in particolare quelle di gestione delle risorse d'acqua e di terra e, tra l'altro:

- a) delimitano i bacini idrografici di propria competenza;
- b) collaborano nel rilevamento e nell'elaborazione del progetto di piano dei bacini di rilievo nazionale secondo le direttive dei relativi comitati istituzionali, ed adottano gli atti di competenza;
- c) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi ai bacini di rilievo nazionale;
- d) provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei piani dei bacini idrografici di rilievo regionale nonché alla approvazione di quelli di rilievo interregionale;
- e) dispongono la redazione e provvedono all'approvazione e all'esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzare nei bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale, istituendo, ove occorra, gestioni comuni, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- f) provvedono, nei bacini di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale, per la parte di propria competenza, alla organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
- g) provvedono alla organizzazione e al funzionamento della navigazione interna;
- h) attivano la costituzione di comitati per i bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale e stabiliscono le modalità di consultazione di enti, organismi, associazioni e privati interessati, in ordine alla redazione dei piani di bacino;
- i) predispongono annualmente la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di competenza e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso e la trasmettono al Comitato nazionale per la difesa del suolo entro il mese di dicembre;
- l) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente legge.

2. Nei comitati tecnici di bacino di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale deve essere assicurata la presenza a livello tecnico

di funzionari dello Stato, di cui almeno uno del Ministero dei lavori pubblici, uno del Ministero dell'ambiente ed uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3. Il servizio tecnico nazionale dighe provvede alla identificazione, alla valutazione di fattibilità tecnico-economica ed al controllo dei progetti di massima di tutti gli sbarramenti artificiali, nonchè al controllo dei progetti esecutivi dei serbatoi artificiali aventi capacità superiore ai 100.000 metri cubi di invaso o che richiedano sbarramenti di altezza superiore a 10 metri.

4. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 10 metri di altezza e che determinano un invaso inferiore a 100.000 metri cubi, ad eccezione degli sbarramenti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale.

5. Resta di competenza statale la normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacità di invaso.

6. Le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate dalle regioni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Sono delegate alle regioni, nel rispetto degli indirizzi generali e dei criteri definiti dallo Stato, le funzioni amministrative statali relative alla difesa delle coste, con esclusione delle zone comprese nei bacini di rilievo nazionale, nonchè delle aree di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione marittima.

8. Restano ferme tutte le altre funzioni amministrative già trasferite o delegate alle regioni.

È approvato.

Suspendo brevemente la seduta.

I lavori vengono sospesi alle ore 11,15 e sono ripresi alle ore 11,35.

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta.

Passiamo all'esame dell'articolo 11. Ne do lettura:

Art. 11.

(Enti locali ed altri soggetti)

1. I comuni, le province, i loro consorzi, le comunità montane, i consorzi di bonifica e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel bacino idrografico partecipano all'esercizio di funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dei servizi tecnici nazionali per la difesa del suolo e sono tenuti a collaborare con essi.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1 sopprimere le parole: «i consorzi di bonifica e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico».

11.1

TORNATI

Al comma 1, dopo le parole: «consorzi di bonifica», aggiungere le altre: «i consorzi di bacino imbrifero montano».

11.2

RUBNER

Al comma 1, sostituire le parole: «i consorzi di bonifica e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico», con le altre: «e i loro consorzi o associazioni».

11.3

TORNATI, SCARDAONI

Al comma 1 propongo un emendamento tendente ad aggiungere dopo le parole: «d'intesa tra loro» le altre: «nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali». Vorrei illustrare subito questo emendamento.

Il primo comma dell'articolo 11 recita: «I comuni, le province, i loro consorzi, le comunità montane, i consorzi di bonifica e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel bacino idrografico partecipano all'esercizio di funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro». Sappiamo che alla Camera dei deputati è in discussione il disegno di legge sulla riforma delle autonomie locali che, di fatto, prevede di delegare alle province alcuni poteri in ordine alla gestione del territorio, quindi anche alla difesa del suolo. Secondo me, in questo provvedimento, è necessario fare riferimento a tale disegno di legge nel delegare i compiti agli enti locali, per evitare che vi sia contrasto tra la normativa in esame e quella, che sarà presto adottata, sulle autonomie locali. Quindi questa frase, di cui riconosco la genericità, dovrebbe indicare alle autonomie locali in quale ambito devono operare, ossia tenendo presente la normativa sulle autonomie locali che, ovviamente, ancora non conosciamo.

TORNATI. Con l'emendamento 11.3, anche alla luce delle considerazioni svolte dal senatore Pagani, si tende ad introdurre le associazioni tra comuni e a sopprimere la frase «i consorzi di bonifica e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico», per i motivi che sono stati già spiegati.

Ciò significa anche il riconoscimento di stati di fatto esistenti in varie parti d'Italia.

PRESIDENTE. In assenza del senatore Rubner, faccio mio l'emendamento 11.2

Ricordo che il senatore Rubner aveva già segnalato alla Commissione il fatto che i consorzi di bacino imbrifero montano non

riguardano tutto il territorio italiano, ma interessano solo alcune zone montane.

All'articolo 1 avevamo fatto riferimento a tali consorzi, ancorchè non avessimo accettato la proposta di inserire i consorzi di bacino imbrifero montano nei comitati di bacino, pur riconoscendone l'esistenza. Con l'emendamento 11.2 si ripropone la presenza di tali consorzi tra quelli che devono operare con delega regionale.

TORNATI. Signor Presidente, vorrei avanzare alcune osservazioni sulla sua proposta. Nell'emendamento 11.2 si fa riferimento al potere di delega attribuito per legge alle regioni in una serie di materie: l'emendamento quindi precisa un concetto che mi sembra per certi versi scontato.

Infatti, se una determinata competenza è attribuita per legge alle regioni, queste la gestiscono, a prescindere dal fatto che ciò venga ribadito o meno in un articolo di legge. Il suo emendamento quindi ribadisce il sistema di rapporti già esistente tra enti locali e regioni, risultando, a mio parere, pleonastico.

PRESIDENTE. Ho presentato questo emendamento consapevole del fatto che esso non ha contenuto innovativo, ma ho anche sottolineato che evita eventuali rilievi di incoerenza.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento da lei presentato, il comma 1 del testo della Camera ribadisce questioni di principio e si limita solo a confermare la possibilità di utilizzare queste strutture. Non avrei perciò alcuna difficoltà ad esprimere parere favorevole sul suo emendamento, dal momento che esso chiarisce un concetto che, per la verità, come affermava poc'anzi il senatore Tornati, è già noto.

Esprimo invece parere contrario all'emendamento 11.1 e parere favorevole all'emendamento 11.2.

Per quanto riguarda l'emendamento 11.3, esprimerei parere favorevole alla seconda formulazione proposta dal senatore Tornati: «ed i loro consorzi o associazioni», perchè mi sembra giusto che anche i consorzi o le loro associazioni possano avvalersi di servizi tecnici nazionali per la difesa del suolo e collaborare con essi.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, l'emendamento presentato dal senatore Tornati si riferisce al comma 1 dell'articolo. Lo spirito dell'emendamento, conforme del resto a tutta la politica svolta in questo senso dal Partito comunista, è quello di non considerare i consorzi di bonifica quali enti di gestione cui delegare determinati compiti.

TORNATI. Considerato che il relatore non è d'accordo sulla soppressione dei consorzi di bonifica, si può aggiungere anche la parola «associazioni», ma in questo caso inserirei il nostro emendamento al comma 1.

PRESIDENTE. Prego il senatore Tornati di voler riformulare, in seguito ai suggerimenti del relatore, l'emendamento 11.3.

TORNATI. Il mio emendamento è riferito al comma 1 ed è così riformulato:

Sostituire: «i consorzi di bonifica e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico» *con le parole:* «e i loro consorzi o associazioni».

BOSCO, *relatore alla Commissione.* Esprimo parere favorevole all'emendamento 11.3, così come riformulato dal senatore Tornati.

CECCATELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Esprimo parere favorevole sull'emendamento 11.2 e sull'emendamento presentato dal senatore Pagani, parere contrario sull'emendamento 11.1 e parere favorevole sull'emendamento 11.3, nella nuova formulazione proposta dal senatore Tornati.

PRESIDENTE. La formulazione definitiva del comma 1 dell'articolo 11, nel testo emendato, sarebbe quindi la seguente: «I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità montane, i consorzi di bonifica, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel bacino idrografico partecipano all'esercizio di funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali».

Metto ai voti l'emendamento 11.3, presentato dai senatori Tornati e Scardaoni, che, nella nuova formulazione accolta dal relatore, è aggiuntivo delle parole: «o associazioni», dopo la parola: «consorzi».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento da me presentato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal senatore Tornati.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dal senatore Rubner.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 11.

(Enti locali ed altri soggetti)

1. I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità montane, i consorzi di bonifica, i consorzi di bacino imbrifero montano

e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel bacino idrografico partecipano all'esercizio di funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dei servizi tecnici nazionali per la difesa del suolo e sono tenuti a collaborare con essi.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12. Ne do lettura:

Art. 12.

(Comitato di bacino di rilievo nazionale)

1. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale sono istituiti:

- a) il comitato istituzionale;
- b) il comitato tecnico;
- c) la segreteria tecnico-operativa.

2. Il comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici o da un sottosegretario delegato, ed è composto dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e per il coordinamento della protezione civile o loro delegati nonchè dai presidenti delle giunte regionali, o assessori delegati, delle regioni territorialmente competenti.

3. Il comitato istituzionale:

- a) adotta le direttive per la pianificazione del bacino in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 4;
- b) presiede all'attività del comitato tecnico;
- c) individua tempi e modalità per l'adozione del piano di bacino;
- d) determina quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;
- e) propone i provvedimenti necessari per garantire comunque la elaborazione del piano di bacino;
- f) adotta il piano di bacino e ne controlla l'attuazione;
- g) assicura il coordinamento dei piani di risanamento e tutela delle acque, esercitando, fin dalla costituzione ed in vista della revisione della legislazione in materia, le funzioni delle conferenze interregionali di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319;
- h) adotta ogni altro atto previsto dalla presente legge.

4. Il comitato tecnico è costituito da funzionari designati, in numero complessivamente paritetico, dalle amministrazioni statali presenti nel comitato istituzionale e da quelle regionali territorialmente competenti. Alla costituzione dei comitati provvede il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle designazioni delle amministrazioni

interessate. Il presidente del comitato tecnico è scelto dal Ministro dei lavori pubblici tra i componenti del comitato stesso e partecipa a titolo consultivo alle sedute del comitato istituzionale.

5. Il comitato tecnico provvede alla elaborazione del piano di bacino e adotta ogni ulteriore atto previsto dalla presente legge.

6. Il comitato tecnico si avvale di una segreteria tecnico-operativa costituita da dipendenti dell'amministrazione dei lavori pubblici e da personale designato dalle amministrazioni statali e dalle regioni interessate.

7. La segreteria tecnico-operativa è articolata negli uffici: a) segreteria; b) studi e documentazione; c) piani e programmi. È diretta da un funzionario nominato dal presidente del comitato istituzionale fra i componenti della segreteria stessa.

8. I comitati e le segreterie tecnico-operative hanno sede presso il Magistrato alle acque di Venezia, il Magistrato per il Po di Parma ed i provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti ed individuati dal Ministro dei lavori pubblici.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 3 sostituire le parole: «per il coordinamento della protezione civile», con le seguenti: «dei beni culturali e ambientali».

12.5/5

PAGANI

Al comma 5, dopo la parola: «costituito», aggiungere la parola: «esperti».

12.5/6

ANDREINI

Al comma 7 sostituire le parole da: «nominato dal» fino a «interessate», con le seguenti: «comitato istituzionale».

12.5/1

ANDREINI, TORNATI, PETRARA, NESPOLO

Al comma 7 sostituire la parola: «triennale», con la seguente: «quinquennale».

12.5/2

PAGANI

Sopprimere il comma 9.

12.5/3

ANDREINI, TORNATI, PETRARA, NESPOLO

Al comma 9, dopo la parola: «sede», aggiungere la parola: «provvisoria».

Dopo le parole: «lavori pubblici», aggiungere: «a cui competono le determinazioni definitive».

12.5/4

CUTRERA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10. In considerazione della peculiarità dei bacini dell'Adige, Po, Arno, Tevere e Volturno, i competenti comitati tecnici possono essere integrati, su designazione dei comitati istituzionali, da esperti. Con appositi regolamenti di attuazione della presente legge si provvederà inoltre a fissare, per i bacini predetti, le tabelle organiche delle segreterie operative».

12.5/7

CUTRERA

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

Art. 12.

(Comitato di bacino di rilievo nazionale)

1. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale è istituita l'Autorità di bacino, che opera in conformità agli obiettivi della presente legge considerando i bacini medesimi come ecosistemi unitari.

2. Sono organi dell'Autorità di bacino:

- a) il comitato istituzionale;
- b) il comitato tecnico;
- c) il segretario generale e la segreteria tecnico-operativa.

3. Il comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, ovvero dal Ministro dell'ambiente per quanto attiene al risanamento delle acque, la tutela dei suoli dall'inquinamento e la salvaguardia dell'ecosistema fluviale, ed è composto: dai Ministri predetti; dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e per il coordinamento della protezione civile, ovvero da sottosegretari delegati; dai presidenti delle giunte regionali, o da assessori delegati, delle regioni territorialmente competenti; dal segretario generale del bacino.

4. Il comitato istituzionale:

- a) adotta le direttive per la pianificazione del bacino in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 4;
- b) individua tempi e modalità per l'adozione del piano di bacino, che potrà eventualmente articolarsi in piani riferiti a sub-bacini;
- c) determina quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;
- d) propone i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del piano di bacino;
- e) adotta il piano di bacino e ne controlla l'attuazione;
- f) assicura il coordinamento dei piani di risanamento e tutela delle acque esercitando, fin dalla costituzione ed in vista della revisione della legislazione in materia, le funzioni delle conferenze interregionali di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319.

5. Il comitato tecnico è organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede alla elaborazione del piano di bacino avvalendo-

si della segreteria tecnico-operativa. Esso è presieduto dal segretario generale ed è costituito da funzionari designati, in numero complessivamente paritetico, dalle Amministrazioni statali presenti nel comitato istituzionale e da quelle regionali territorialmente competenti. Alla nomina dei comitati provvede il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle designazioni delle amministrazioni interessate.

6. Il segretario generale:

a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino;

b) cura l'istruttoria degli atti di competenza del comitato istituzionale cui formula proposte:

b-bis) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le Amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;

c) cura l'attuazione delle deliberazioni del comitato istituzionale e, nei limiti dei poteri delegatigli, agisce per conto del comitato stesso;

d) riferisce al comitato istituzionale sullo stato di attuazione del piano di bacino per l'esercizio del potere di vigilanza;

e) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati ed attuati, nonché delle risorse stanziare da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali per le finalità del piano di bacino e comunque da attuare nell'ambito del bacino, qualora abbiano attinenza con le finalità del piano medesimo;

f) è preposto alla segreteria tecnico-operativa.

7. Il segretario generale è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentiti i presidenti delle regioni interessate. La carica di segretario generale ha durata triennale.

8. La segreteria tecnico-operativa, costituita da dipendenti dell'amministrazione dei lavori pubblici e da personale designato dalle amministrazioni statali e dalle regioni interessate, è articolata negli uffici: a) segreteria, b) studi e documentazione, c) piani e programmi.

9. I comitati e le segreterie tecnico-operative hanno sede presso il Magistrato alle acque di Venezia, il Magistrato per il Po di Parma ed i provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti ed individuati dal Ministro dei lavori pubblici.

12.5

Bosco

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

Art. 12.

(Autorità di bacino)

1. Nei bacini di rilievo nazionale dei fiumi Po, Adige, Arno, Tevere e Volturno è istituita l'Autorità di bacino, che opera in modo che gli interventi siano programmati, adottati ed attuati considerando il bacino idrografico come un ecosistema unitario.

2. L'Autorità di bacino indirizza, coordina e controlla le attività conoscitiva, di pianificazione, di programmazione e di attuazione aventi per finalità:

a) il mantenimento e la restituzione ai corpi idrici delle caratteristiche qualitative e quantitative atte a garantire l'utilizzo secondo le destinazioni d'uso programmate, anche al fine di eliminare i fenomeni di eutrofizzazione;

b) la conservazione e la difesa attiva del suolo, del sottosuolo, del territorio, degli abitati e delle opere infrastrutturali dai processi geologici, dalle acque meteoriche, fluviali e marine e da altri fattori di natura fisica ed antropica;

c) la razionale utilizzazione delle acque a scopi irrigui, civili, industriali ed energetici ed in particolare la tutela dell'acquifero sotterraneo in relazione alla sua utilizzazione idropotabile;

d) la tutela degli ecosistemi acquatici, con particolare riferimento alle zone di interesse naturalistico, ambientale e paesaggistico;

e) lo sviluppo e la disciplina della navigazione interna, relativamente al bacino del fiume Po.

3. L'Autorità di bacino ha i seguenti compiti:

a) redazione, adozione ed approvazione del piano di bacino che costituisce il quadro di riferimento per la individuazione degli obiettivi, degli indirizzi e delle tipologie di intervento per realizzare la finalità di cui al precedente comma 2;

b) individuazione della modalità e dei tempi per l'adozione dei piani di bacino, disponendo anche per la sua formazione attraverso piani territoriali per sub-bacini e piani settoriali;

c) determinazione delle componenti dei piani di bacino che costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni;

d) approvazione dei programmi pluriennali di intervento, nell'ambito degli stanziamenti all'uopo destinati dal Parlamento;

e) definizione di direttive vincolanti alle Amministrazioni dello Stato ed agli enti locali e di atti di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni e della provincia autonoma, in particolare per l'omogenea e coerente elaborazione degli strumenti di pianificazione regionale inerenti ai settori di cui al comma 2;

f) concertazione di normative omogenee e coerenti relative a *standards*, limiti e divieti, nonché di incentivi e disincentivi nei settori di cui al comma 2;

g) predisposizione ed attuazione di progetti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli interventi e delle attività con particolare riferimento alle tecnologie agricole, zootecniche e industriali;

h) definizione di indirizzi per gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica regionale e sub-regionale;

i) alla vigilanza sulla realizzazione del piano di bacino, dei programmi pluriennali di intervento e sull'attuazione delle direttive;

l) predisposizione di una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano di bacino, sull'uso dell'acqua e del suolo nel bacino, nonché sulla attività svolta, da trasmettere al Parlamento entro il 30 marzo di ogni anno.

4. L'Autorità di bacino assorbe i compiti della Conferenza permanente interregionale di cui all'articolo 8 lettera c) della legge 10 maggio 1976, n. 319.

5. L'Autorità di bacino può promuovere accordi di programma con enti pubblici che definiscono i rispettivi impegni coordinati, anche in settori diversi da quelli previsti nella presente legge che abbiano comunque attinenza con gli obiettivi di cui al comma 2.

6. Sono organi dell'Autorità di bacino:

- a) il comitato istituzionale;
- b) il segretario;
- c) il comitato tecnico.

7. Per l'esercizio delle proprie funzioni l'Autorità di bacino si avvale dell'agenzia di bacino.

8. Il comitato istituzionale ha la seguente composizione:

- a) il Presidente del Consiglio dei ministri che lo presiede;
- b) il Ministro dell'ambiente;
- c) il Ministro dei lavori pubblici;
- d) il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
- e) i presidenti delle giunte regionali o assessori delegati, delle regioni territorialmente competenti.

Al comma 8, lettera e) è stata presentata anche una versione alternativa di cui do lettura:

e) i presidenti delle giunte regionali, o assessori delegati, delle regioni principalmente interessate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono indicate le regioni principalmente interessate per ciascun bacino; alle riunioni del comitato partecipano con voto deliberativo i rappresentanti delle altre regioni del bacino non indicati nel decreto medesimo qualora siano interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Riprendo la lettura dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 12.

9. Le riunioni del comitato istituzionale sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, purchè siano presenti almeno due ministri o due presidenti di giunta regionale o di provincia autonoma.

10. Le determinazioni del comitato istituzionale sono adottate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

11. Alle riunioni del comitato istituzionale partecipa con voto consultivo (deliberativo) il segretario.

12. Il segretario è nominato fra persone di particolare competenza ed esperienza dal comitato istituzionale ed è assunto con contratto di diritto privato. Il contratto dura 5 anni ed è rinnovabile.

13. Il segretario ha i seguenti compiti:

- a) presiede il comitato tecnico;
- b) coordina l'agenzia, promuovendo ed armonizzando l'attività dei direttori dei vettori d'intervento dell'agenzia;

c) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino;

d) propone l'approvazione degli atti di competenza dell'Autorità di bacino;

e) cura i rapporti con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;

f) riferisce al comitato istituzionale sullo stato di attuazione del piano di bacino, dei programmi pluriennali d'intervento e delle direttive per l'esercizio dei poteri di alta vigilanza;

g) cura il coordinamento della gestione degli accordi di programma.

14. Il segretario generale si avvale di una segreteria operativa costituita da personale delle Amministrazioni statali e delle regioni interessate.

La composizione e l'organico della segreteria sono stabiliti dal comitato istituzionale.

15. Il comitato tecnico è costituito da funzionari designati, in numero complessivamente paritetico, dalle Amministrazioni statali e regionali. Alla costituzione del comitato tecnico provvede il comitato istituzionale, sulla base delle designazioni delle amministrazioni interessate.

16. Il comitato tecnico provvede alla elaborazione del piano di bacino e svolge attività di consulenza e proposta ad esso affidate dal comitato istituzionale.

17. L'agenzia di bacino, ente di diritto pubblico economico, è disciplinata dalla presente legge e da un apposito regolamento che definisce, fra l'altro, la composizione e la struttura dei settori d'intervento dell'agenzia, adottato dal comitato istituzionale ed emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

18. L'agenzia si articola nei seguenti settori di intervento, ad ognuno dei quali è preposto un direttore:

a) settore monitoraggio e controllo;

b) settore pianificazione;

c) settore idraulica;

d) settore navigazione, relativamente al fiume Po.

19. Il settore monitoraggio e controllo dell'agenzia svolge, nell'ambito territoriale del bacino idrografico ogni attività necessaria per raccogliere ed elaborare le informazioni e le conoscenze e per realizzare un sistema di monitoraggio relativo ai settori di cui al comma 2.

Esso, nell'ambito territoriale del bacino, svolge in modo unitario i compiti dei servizi geologico, idrografico, mareografico, sismico, forestale e dighe come previsto dalle norme vigenti. Inoltre, esso, anche avvalendosi dei presidi multizonali di prevenzione e dei servizi di igiene pubblica delle unità sanitarie locali, raccoglie i dati relativi alla qualità delle acque e del suolo.

20. Il settore pianificazione dell'agenzia svolge ogni attività necessaria per la redazione del piano di bacino.

21. Il settore idraulica svolge i compiti demandati al Magistrato del Po ed agli uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della vigente legislazione.

22. Il settore navigazione nel bacino del Po svolge i compiti demandati al Centro operativo padano per la navigazione interna ed al Centro operativo lombardo per la navigazione interna.

23. L'agenzia ha autonomia funzionale e gestionale e svolge anche i compiti di certificazione pubblica.

24. In caso di grave e persistente inerzia del comitato istituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione bicamerale per le questioni regionali, assume i poteri del comitato istituzionale per un periodo non superiore a sei mesi».

12.6

TORNATI, PETRARA

Al comma 2 sostituire il primo periodo con il seguente:

2. Il comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, ovvero dal Ministro dell'ambiente per quanto attiene alla tutela delle acque dall'inquinamento ai sensi della presente legge ed è composto dai Ministri predetti e da quelli dell'agricoltura e delle foreste e per il cordinamento della protezione civile, ovvero dai sottosegretari delegati, nonchè dai presidenti delle giunte regionali, o assessori delegati, delle regioni territorialmente competenti.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il segretario generale per la tutela e il risanamento del bacino, è nominato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge per ciascuno dei bacini di interesse nazionale, tra persone di particolare competenza ed esperienza dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentiti i presidenti delle regioni. L'incarico di segretario generale ha durata quinquennale ed è rinnovabile.

Al comma 5 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) presiede il comitato tecnico e cura le sue decisioni.

sopprimere la lettera d).

12.1/2

CUTRERA, GOLFARI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. La segreteria operativa è articolata negli uffici: a) segreteria; b) studi e documentazione, c) piani e programmi.

Al comma 8 aggiungere, dopo le parole: «Ministro dei lavori pubblici» le altre: «d'intesa con il Ministro dell'ambiente».

12.1/1

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

Art. 12.

(Comitato di bacino di rilievo nazionale)

1. Sono bacini di rilievo nazionale quelli del Po, dell'Adige, dell'Arno, del Tevere e del Volturno.

Per essi, salvo che non sia disposto diversamente con legge speciale, è istituita l'Autorità di bacino che opera in modo che gli interventi siano programmati, adottati e attuati considerando il bacino idrografico come un ecosistema unitario, in conformità agli obiettivi della presente legge e agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 4.

Organi dell'Autorità di bacino sono:

- a) il comitato istituzionale;
- b) il segretario generale;
- c) il comitato tecnico.

2. Il comitato istituzionale è composto dal comitato interministeriale per la difesa del suolo di cui all'articolo 4 della presente legge, integrato dai presidenti delle giunte regionali, o assessori delegati, delle regioni principalmente interessate, e dal segretario generale di bacino.

Con decreto del Presidente del Consiglio sono indicate le regioni principalmente interessate per ciascun bacino; alle riunioni del comitato partecipano con voto deliberativo i rappresentanti delle altre regioni del bacino non indicati nel decreto medesimo qualora siano interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno.

3. Il comitato istituzionale, esercitando le funzioni delle conferenze interregionali di cui alla legge 10 maggio 1986, n. 319:

- a) adotta le direttive per la pianificazione del bacino;
- b) individua modalità e tempi per l'adozione del piano di bacino disponendo anche per la sua formazione attraverso piani territoriali per sub-bacini e piani settoriali;
- c) adotta il piano di bacino e ne controlla l'attuazione nelle fasi e nei tempi di attuazione programmati;
- d) determina quali componenti del piano costituiscano interesse esclusivo delle singole regioni;
- e) garantisce la disponibilità dei dati, degli atti, delle conoscenze comunque acquisite dalle strutture operative nel bacino a favore del Ministero della protezione civile e delle altre amministrazioni interessate per le loro esigenze istituzionali;
- f) nomina il presidente del comitato tecnico tra persone di particolare competenza ed esperienza professionale;
- g) adotta ogni altro atto previsto dalla presente legge.

4. Il segretariato generale per la tutela e il risanamento del bacino, è presieduto dal segretario generale di bacino, nominato entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge per ciascuno dei bacini di interesse nazionale, fra persone di particolare competenza ed esperienza dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentiti i presidenti

delle regioni. L'incarico di segretario generale ha durata quinquennale ed è rinnovabile.

5. Al segretario generale sono affidati i seguenti compiti:

a) partecipare al comitato istituzionale di bacino, anche allo scopo di operare un efficace raccordo fra le fasi di proposta e di consultazione affidate al comitato tecnico di bacino di cui al successivo comma 7 e le deliberazioni di competenza del comitato istituzionale e di operare il necessario coordinamento fra le proposte e gli atti di competenza regionale e degli altri soggetti pubblici e privati operanti per le finalità del piano di bacino e quelli attribuiti dalla presente legge alle Autorità di bacino;

b) partecipare ai lavori del comitato tecnico dando esecuzione alle sue decisioni;

c) proporre lo svolgimento di studi, ricerche e sperimentazioni utili per la redazione del piano di bacino, con particolare riferimento ai criteri e agli obiettivi da sottoporre anche alle previste approvazioni ministeriali;

d) sovrintendere alla elaborazione del piano di bacino affidato al comitato tecnico;

e) proporre al comitato istituzionale il piano di bacino con le modalità ed i tempi di sua attuazione, nonché i programmi e gli atti di attuazione del piano di bacino;

f) riferire al comitato istituzionale sullo stato di attuazione del piano per l'esercizio dei poteri di vigilanza;

g) curare la raccolta dei dati relativi agli interventi e alle risorse messe a disposizione dallo Stato con finalizzazione immediata, ponendo in evidenza anche le spese facenti capo a tutte le Amministrazioni dello Stato, alle regioni ed agli enti locali, quale spesa finalizzata al piano di bacino. In particolare dovranno essere rilevate le spese relative agli interventi deliberati nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale;

h) assumere la rappresentanza esterna del comitato istituzionale ad ogni effetto di legge, essendo delegato a sottoscrivere gli atti di esecuzione delle deliberazioni del comitato nell'ambito delle attività di progettazione, di istruttoria di progetti, di verifica delle attività esecutive, di raccolta ed elaborazione dei dati; e comunque per le attività poste in essere per il conseguimento delle finalità del piano di bacino;

i) operare il coordinamento della gestione degli accordi di programma ai sensi di legge.

6. Il segretario generale si avvale di una segreteria operativa costituita da dipendenti dell'amministrazione dei lavori pubblici e da personale designato dalle Amministrazioni statali e dalle regioni interessate.

7. La segreteria operativa è articolata negli uffici: a) segreteria; b) studi e documentazione; c) piani e programmi. È diretta da un funzionario nominato dal segretario generale fra i componenti della segreteria stessa.

8. Il comitato tecnico di bacino, è costituito da funzionari designati, in numero complessivamente paritetico, dalle Amministrazioni statali presenti nel comitato istituzionale e da quelle regionali territorialmente

competenti. Alla costituzione dei comitati provvede il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle designazioni delle amministrazioni interessate.

9. Il comitato tecnico provvede alla elaborazione del piano di bacino e svolge attività di consulenza e di proposta ad esso affidate dagli organi di governo del bacino.

10. Il comitato tecnico e la segreteria operativa hanno sede provvisoria presso il Magistrato alle acque di Venezia, il Magistrato per il Po di Parma ed il provveditorato regionali alle opere pubbliche competenti, individuati dal Ministro dei lavori pubblici a cui compete la determinazione delle sedi definitive.

12.1

CUTRERA, GOLFARI

Sostituire il comma 2 del testo approvato dalla Camera dei deputati con il seguente:

2. Il comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, ovvero dal Ministro dell'ambiente per quanto attiene alla tutela delle acque dall'inquinamento ai sensi della presente legge, ed è composto dai Ministri predetti e da quelli dell'agricoltura e delle foreste e per il coordinamento della protezione civile, ovvero da sottosegretari delegati, nonchè dai presidenti delle giunte regionali, o assessori delegati, delle regioni territorialmente competenti.

Sostituire il comma 4 del testo approvato dalla Camera dei deputati con il seguente:

4. Al comitato tecnico è preposto il segretario generale del comitato medesimo, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentiti i presidenti delle regioni. La carica di segretario generale ha durata triennale. Il segretario generale svolge i seguenti compiti:

- a) partecipa a titolo consultivo alle sedute del comitato istituzionale;
- b) riferisce al comitato istituzionale sullo stato di attuazione del piano di bacino per l'esercizio del potere di vigilanza;
- c) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati ed attuati, nonchè delle risorse stanziare, da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali per le finalità del piano di bacino, e comunque da attuare nell'ambito territoriale dello stesso, qualora abbiano attinenza con le finalità del piano medesimo.

Il comitato tecnico è costituito da funzionari designati, in numero complessivamente paritetico, dalle Amministrazioni statali e da quelle regionali rappresentate nel comitato istituzionale. Alla costituzione del comitato tecnico provvede il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle designazioni delle amministrazioni interessate.

12.2

Bosco

Sopprimere il comma 8.

12.3

TORNATI, ANDREINI

Aggiungere dopo il comma 8 del testo approvato dalla Camera dei deputati il seguente comma 9:

9. Nei bacini dell'Adige, del Po, dell'Arno, del Tevere e del Volturno, stante il loro particolare rilievo nazionale, si applicano le disposizioni del presente articolo fino alla ridefinizione, con successivo provvedimento, delle funzioni e delle competenze del segretario generale.

12.4

Bosco

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, questo emendamento è stato distribuito questa mattina con una nuova formulazione; esso tende in qualche modo a proporre una soluzione che tenga presenti le ultime riflessioni che ciascun Gruppo e i singoli senatori hanno svolto in questi giorni prima di arrivare allo snodo fondamentale che riguarda, appunto, i comitati di bacino di rilievo nazionale.

Si tratta di un ulteriore affinamento della soluzione istituzionale; la proposta, in definitiva, tende ad assorbire l'emendamento 12.1, presentato dai senatori Cutrera e Golfari, l'emendamento 12.2, che avevo precedentemente presentato, l'emendamento 12.3, presentato dal senatore Tornati, nonché l'emendamento 12.4, da me presentato in precedenza, che viene in sostanza sostituito da questa nuova formulazione.

Ovviamente, il nuovo emendamento da me presentato potrebbe assorbire gli altri emendamenti presentati all'articolo 12 nei limiti in cui è possibile che ciò accada, dopo la conferma che abbiamo avuto dalla lettura degli allegati al decreto del 1987 in ordine alla delimitazione dei bacini nazionali, che conferma sostanzialmente l'indicazione già fatta dalla Camera dei deputati.

Ci è sembrato di dover affrontare l'organizzazione dei bacini di rilievo nazionale tenendo presente il concetto di unitarietà di organizzazione per tutti i bacini di carattere nazionale. Qualche particolarità resterà ancora a proposito dei 5 bacini, che già nelle precedenti formulazioni avevano avuto una regolamentazione particolare, ma l'impianto complessivo scaturente dall'emendamento che oggi presento tende ad essere uniforme per tutti i bacini di rilievo nazionale.

A me sembra che ciò sia importante in quanto in realtà se avessimo fatto diversamente, con un'organizzazione per i 5 bacini di rilievo nazionale - chiamiamoli *super* - e una diversa organizzazione per i restanti 7 bacini, seguita da una organizzazione per gli interregionali ed un'altra per i regionali, si sarebbe creata una situazione di tale difformità e probabilmente anche di disordine complessivo da destare in chi vi parla delle notevoli preoccupazioni.

Quindi, la possibilità di giungere ad una organizzazione identica per tutti i bacini di rilievo nazionale, che poi sono i più importanti, c'è sembrata tutto sommato una grande conquista.

Di conseguenza, nei bacini idrografici di rilievo nazionale viene istituita l'Autorità di bacino.

BOATO. Quali sono i bacini considerati di rilievo nazionale?

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Sarà il successivo articolo 13 che li elencherà. Per quanto mi riguarda, sono quelli già contenuti nell'articolo 13, e in totale sono 12. Comunque, si tratta di un qualcosa che sarà preso in esame e deciso dalla Commissione quando si esaminerà l'articolo 13.

Tale Autorità di bacino opera in conformità agli obiettivi del provvedimento legislativo al nostro esame, il quale ha introdotto un concetto su cui molti di noi hanno insistito, e cioè considerare i bacini medesimi come un ecosistema unitario.

Quindi abbiamo acceduto con convinzione all'esigenza di giungere alla definizione di un'Autorità di bacino che deve corrispondere anche all'esigenza di assicurare una gestione di collaborazione complessiva tra le diverse istituzioni. Per questo ha forte prevalenza nell'organizzazione il ruolo del comitato istituzionale che viene definito con precisione nel comma 4 dell'articolo 12 e che consiste nell'organo collegiale nel quale sono presenti le istituzioni regionali e lo Stato nelle strutture indicate dall'articolo 4, cioè i quattro Ministri che hanno la responsabilità di questa politica ed i Presidenti delle regioni competenti territorialmente per il bacino. Tale comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici o dal Ministro per l'ambiente per quanto riguarda le competenze di risanamento delle acque, la tutela dei suoli dall'inquinamento e la salvaguardia dell'ecosistema fluviale. In sostanza, abbiamo introdotto tutto ciò che oggi riguarda le competenze attuali del Ministero dell'ambiente senza trascurare i poteri di allargamento.

Noi siamo convinti della necessità di camminare in questa direzione e dell'opportunità che questa legge di carattere generale chiarisca bene il concetto che, accanto al Ministero dei lavori pubblici, che svolge certamente un ruolo primario in questa struttura ed in questa organizzazione, c'è, con autonoma responsabilità, il Ministro dell'ambiente, insieme con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del coordinamento per la protezione civile.

Sul problema della protezione civile, vi sono state, e saranno probabilmente ancora richiamate, alcune perplessità all'interno della Commissione; però, ad una più attenta riflessione, appare opportuna, specialmente nei bacini di più grande rilievo dove i problemi dell'emergenza sono abbastanza ricorrenti, la presenza del Ministro della protezione civile.

Naturalmente a tale organismo i Ministri che ho citato possono delegare i sottosegretari, ed i presidenti delle giunte regionali, chiamate a far parte dell'organismo stesso, possono delegare gli assessori competenti.

È previsto all'interno, come membro del comitato istituzionale, il segretario generale di bacino che diventa un organismo il quale assume il ruolo di collegamento istituzionale, partecipando in definitiva come

componente al comitato istituzionale, come presidente del comitato tecnico e come preposto alla segreteria tecnica operativa. In questo modo, tale organo assume un ruolo di unitario gestore dei compiti complessivi dei tre organismi separati e distinti, ciascuno con una propria responsabilità e competenza.

Il comitato tecnico è un organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede alla elaborazione del piano di bacino «che verrà approvato dal comitato istituzionale avvalendosi della segreteria tecnico-operativa», cioè l'organo di supporto del segretario generale che ha anche funzioni di segreteria del comitato tecnico, evitando così un duplicato della segreteria che sarebbe del tutto inutile. «Esso», cioè il comitato tecnico, «è presieduto dal segretario generale ed è costituito da funzionari designati, in numero complessivamente paritetico, dalle Amministrazioni statali presenti nel comitato istituzionale e da quelle regionali territorialmente competenti. Alla nomina dei comitati provvede il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle designazioni delle amministrazioni interessate». Il comitato istituzionale, indicato ai punti a), b), c), d), e) ed f) del comma 4, ha il compito di adottare le direttive per la elaborazione del piano di bacino e ciò costituisce un *input* per il segretario generale che, partecipando al comitato tecnico e lavorando con la segreteria tecnico-operativa, potrà elaborare le proposte secondo le direttive impartite dal comitato stesso.

A punto 4, il mio emendamento continua: «Il comitato istituzionale: individua tempi e modalità per l'adozione del piano di bacino, che potrà eventualmente articolarsi in piani riferiti a sub-bacini». Mi è sembrato opportuno inserire questo concetto di sub-bacini in quanto dalla discussione è emersa più volte l'ipotesi di un piano di bacino articolato in sub-bacini. L'emendamento continua, sempre riferendosi al comitato istituzionale: «determina quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni; propone i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del piano di bacino; adotta il piano di bacino e ne controlla l'attuazione» e questa è una norma che mi sembra importante; infine: «assicura il coordinamento dei piani di risanamento e tutela delle acque esercitando, fin dalla costituzione e in vista della revisione della legislazione in materia, le funzioni delle conferenze interregionali di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319». Con questo ultimo punto abbiamo inteso assorbire l'esperienza delle conferenze interregionali in fatto di coordinamento dei piani di risanamento e tutela delle acque, in quanto lo abbiamo ritenuto di una certa rilevanza.

Il comma 5 è abbastanza chiaro e ne ho già parlato poco fa.

Il comma 6 definisce i compiti del segretario generale: «provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino; cura l'istruttoria degli atti di competenza del comitato istituzionale, cui formula proposte; cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le Amministrazioni statali, regionali e degli enti locali». Mi è sembrato importante che il segretario generale fosse uno strumento di collegamento permanente fra le amministrazioni statali, quelle regionali e degli enti locali. Sempre con riferimento alle funzioni di segretario generale, il mio emendamento recita: «cura l'attuazione

delle direttive del comitato istituzionale e, nei limiti dei poteri delegatigli, agisce per conto del comitato stesso»; questa possibilità di delegare i poteri mi è sembrato opportuno inserirla in quanto permette uno snellimento dei lavori del comitato stesso; «cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati ed attuati ...», questo era già previsto nella precedente formulazione dell'articolo, «è preposto alla segreteria tecnico-operativa».

Il comma 7 recita: «Il segretario generale è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentiti i presidenti delle regioni interessate. La carica di segretario generale ha durata triennale». Non si vieta esplicitamente il rinnovo della carica, quindi è implicito che questo è possibile. Il comma 8 recita: «La segreteria tecnico-operativa, costituita da dipendenti dell'amministrazione dei lavori pubblici e da personale designato dalle Amministrazioni statali e dalle regioni interessate, è articolata negli uffici: a) segreteria; b) studi e documentazione; c) piani e programmi». Il comma 9 recita: «I comitati e le segreterie tecnico-operative hanno sede presso il Magistrato alle acque di Venezia, il Magistrato per il Po di Parma ed i provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti ed individuati dal Ministro dei lavori pubblici».

Questa è l'illustrazione dell'emendamento 12.5, tendente a sostituire l'intero articolo 12. Se i colleghi desiderano apportare delle modifiche a questo testo, possono presentare dei subemendamenti. Ritengo importante questa nuova formulazione dell'intero articolo, che nel complesso è certamente qualificante per l'intero provvedimento e per gli obiettivi che si propone di raggiungere.

Signor Presidente, desidero aggiungere un ulteriore comma all'articolo 12, questo per completezza. È un emendamento che avevo già formulato ma non l'ho ancora presentato. Esso recita: «Relativamente ai bacini del Po, dell'Arno, dell'Adige, del Tevere e del Volturno atteso il loro peculiare carattere, il Ministro dell'ambiente propone l'integrazione al piano di bacino necessario per assicurare, in attuazione delle disposizioni di legge, il risanamento delle acque, la tutela dei suoli dall'inquinamento e la salvaguardia dell'ecosistema fluviale». Se non vogliamo inserirlo nell'articolo 12, tale emendamento lo possiamo includere nell'articolo 14, dato che è una questione che riguarda i bacini di carattere nazionale.

PRESIDENTE. Ritengo che lo si potrà prendere in esame quando passeremo all'articolo 14.

BOATO. Vorrei porre una questione pregiudiziale, se non sia cioè opportuno, almeno nell'ambito della discussione sull'articolo 12, chiarire anche quali siano i bacini di rilievo nazionale, questione che del resto avevo già posto indirettamente.

È necessario sapere a quali realtà si riferisce l'articolo 12 perchè ciò non è irrilevante ai fini della posizione che le varie parti assumeranno riguardo alla proposta del relatore.

Chiedo quindi che si svolga una discussione congiunta sugli articoli 12 e 13 - anche se saranno votati separatamente - per chiarire

l'orientamento della Commissione circa la individuazione dei bacini da considerare di rilievo nazionale.

PRESIDENTE. Senatore Boato, vorrei ricordarle che il relatore ha già affermato, in un breve accenno, che sono da considerare bacini di rilievo nazionale quelli elencati all'articolo 13.

Inoltre, solleverei una questione di metodo: è meglio, a mio avviso, disegnare prima un modello generale ed esaminare poi a quali realtà questo modello può essere applicato, anzichè seguire il procedimento opposto, che lei propone, ossia costruire contemporaneamente sia il modello sia l'oggetto a cui tale modello si applica.

Pertanto, ritengo opportuno discutere separatamente l'articolo 12 e l'articolo 13, sia pure sulla base delle indicazioni già fornite dal relatore in merito al problema da lei sollevato.

ANDREINI. Condivido l'orientamento del senatore Boato anche perchè l'ipotesi del segretariato generale, prospettata inizialmente per il solo bacino del Po, verrebbe estesa adesso a tutti i bacini di rilievo nazionale. Prevedere l'estensione di tale ipotesi a 12 o 13 bacini mi sembra un fatto abbastanza importante, per cui, come giustamente affermava il senatore Boato, sarebbe opportuno discutere congiuntamente gli articoli 12 e 13.

In sostanza, dobbiamo sapere a quali realtà andrebbe ad applicarsi l'emendamento per poterne dare una valutazione più puntuale.

PRESIDENTE. La proposta avanzata dal senatore Boato, cui si è dichiarato favorevole il senatore Andreini, è di fare una discussione congiunta sugli articoli 12 e 13, accantonando per ora l'esame dell'emendamento 12.5.

Continuo a ritenere che, per questioni di metodo, sarebbe più corretto delineare un modello e poi stabilire a quali realtà esso va applicato. Vorrei in ogni caso ascoltare il parere del relatore in proposito.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Non capisco che senso abbia distinguere fra loro dal punto di vista organizzativo i vari bacini di rilievo nazionale che sono gestiti sempre dal comitato istituzionale.

Sarebbe strano infatti classificare i dodici bacini indicati come bacini di rilievo nazionale e poi stabilire per ciascuno di essi una struttura diversa. L'organizzazione del segretariato generale è di estrema semplicità; è evidente che esso avrà una sua struttura ed una sua organizzazione paritetica e collegata anche al numero delle regioni che compongono il bacino stesso. Il comitato istituzionale, ovviamente, darà delle direttive più semplici in un determinato bacino di rilievo nazionale piuttosto che in un altro, pur essendovi comunque delle esigenze tecniche collegate alla natura dei fiumi, all'importanza di essi, al fatto che questi fiumi si trovano all'interno di un sistema di carattere nazionale più che di carattere localistico: questa è l'urgenza emersa dal decreto.

So che alcuni colleghi hanno intenzione di presentare un emendamento concernente l'ipotesi di accorpate, dal punto di vista

organizzativo, più bacini all'interno di uno stesso sistema. Non avrei nessuna difficoltà ad esprimere un parere favorevole su tale proposta, purchè si resti all'interno dell'impianto istituzionale che abbiamo delineato.

Se ogni bacino dovesse essere organizzato in modo diverso in relazione alla sua complessità, potremmo dare una delega in tal senso al Governo, ma ciò non rientrava certo nelle nostre intenzioni e non è questa la filosofia che ha ispirato le nostre decisioni.

L'ipotesi avanzata inizialmente dalla Camera aveva diviso i bacini in tre categorie; poi, dovendosi recuperare tutto il lavoro fatto con il piano triennale, abbiamo enucleato e ripreso l'ipotesi dei 5 bacini, per giungere infine alla conclusione, che giudico estremamente positiva, di razionalizzare il sistema complessivo dei bacini nazionali.

Nella scorsa seduta la discussione è stata sospesa proprio per l'esigenza, che io stesso avevo fatto presente, di esaminare una serie di documenti. Ebbene, in tali documenti, con una serie di valutazioni tecniche, vengono definiti di rilievo nazionale più bacini idrografici per il ruolo che essi hanno rispetto al territorio del paese. Credo sia importante attenersi a tali valutazioni, accettare questo sistema per arrivare, con la flessibilità che potrebbe introdurre l'emendamento da me presentato, ad una organizzazione unitaria.

Non ho nessuna difficoltà ad ascoltare le osservazioni e le proposte migliorative al testo da me presentato, però su questo argomento chiedo una risposta complessiva ed adeguata perchè mi pare il punto più importante del nostro impianto.

CUTRERA. Signor Presidente, intervengo per comprendere i termini della discussione, nel senso che io stesso, quando ho formulato l'articolo 12, ero partito dall'esigenza di definire e classificare i bacini con un'indicazione che in questo momento è all'attenzione della Commissione.

Tuttavia, non ho difficoltà ad immaginare che, avendo riferimento alla classificazione operata dalla Camera dei deputati, si possa ribaltare l'ordine che avevo proposto in quanto non è un ordine casuale ma deriva dall'acquisizione di quegli elementi di conoscenza che ci sono stati permessi dalla efficienza della segreteria di questa Commissione. Quindi, che siano posti prima o dopo diventano elementi di riferimento certi su un'operazione compiuta nel 1977-1979 in sede di Ministero dei lavori pubblici che in ogni caso mi tranquillizza rispetto alla categoria alla quale facciamo riferimento.

TORNATI. Signor Presidente, forse noi facciamo una discussione prescindendo da alcuni dati di fatto.

Il primo è che, a mio avviso, il riferimento alla classificazione fatta dal Ministero dei lavori pubblici abbia un valore, anche se io lo ritengo parziale, che può essere anche recuperato. Infatti, le competenze del Ministero avvenivano all'interno di una concezione che tutti considerano quanto meno necessaria di un'integrazione.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Lo stiamo facendo.

TORNATI. Voglio dire che la classificazione nasceva da una preponderanza assoluta di una concezione idraulica dell'equilibrio del fiume del bacino, che oggi si dice di voler superare con questa normativa.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Viene integrata, perchè il fiume scorre in quel modo.

PRESIDENTE. Viene integrata da fattori ambientali.

TORNATI. Certo, ma i fattori ambientali non sono solo la purezza delle acque, perchè il dissesto idrogeologico incide sul corso del fiume, sul suo equilibrio, e così via.

Il secondo dato di fatto è che la proposta della Camera dei deputati, che è una proposta per certi versi anche debole nell'assetto istituzionale, faceva riferimento a 13 bacini, tra i quali ce ne sono alcuni che noi stessi facciamo fatica a collocare geograficamente.

Il potenziamento dell'assetto istituzionale con un aumento del ruolo del segretario, che non è proprio il segretariato di socialista impostazione, presuppone un aggancio al Po. Infatti, l'origine del segretariato ha come riferimento quanto meno il grande bacino, tant'è che il senatore Cutrera nel proporre il suo emendamento, recuperando il ruolo del segretario, non prende in esame solo il Po, ma ci aggiunge gli altri 4 di natura nazionale. Voglio dire che il rafforzamento della struttura è legato ad una restrizione dell'area di sua applicazione.

Ora, per quanto riguarda la questione trarremo le conclusioni opportune, ma non possiamo aumentare questa struttura e lasciare inalterata l'attribuzione di 13 bacini, perchè è un'operazione che non va nel senso indicato dalla Camera dei deputati, con l'aggiunta che tutta una serie di competenze, compresa la nomina del segretario, è di competenza ministeriale.

Quindi, con i 13 bacini noi già allarghiamo le competenze dei Ministeri in modo spropositato, e le aumentiamo ulteriormente con la nomina del segretario da parte del Ministero competente. Quindi, facciamo un'operazione che va in tutt'altra direzione. Una cosa è se questa struttura viene attribuita al Po, e allora sarebbe debole perchè, per esempio, noi vorremmo anche istituire l'agenzia e dare un maggior ruolo al segretariato. Se viene attribuita ai 5 bacini potrebbe anche andar bene così con una serie di aggiustamenti, ma se viene attribuita ai 13 bacini non siamo d'accordo.

Il relatore ci diceva: vogliamo fare una graduazione? Certo, potrebbe servire, però se prescindiamo da questa collocazione la struttura proposta o è debole, o è riferita solo ai 5 bacini, o addirittura è troppo forte per i 13 bacini.

Per questo credo che il collegamento abbia ancora un certo significato.

CUTRERA. Signor Presidente, stando a questo discorso dei numeri fra 13 e 5, anticipo, per chiarezza generale del problema, che verrà presentato un emendamento, al quale il relatore ha fatto riferimento, per considerare dal punto di vista organizzativo una unità, in questi

termini: «i bacini dei fiumi che sfociano nell'Alto Adriatico», perchè andando a nord del bacino del Po dobbiamo affrontare i problemi dell'Alto Adriatico.

Allora, l'emendamento che presenteremo tenderà a comprendere tutto il sistema dei fiumi che va dal bacino del Po fino al confine jugoslavo in una unità di bacino che venga organizzata in modo coerente nella partecipazione delle tre regioni interessate.

Con questo, noi avremmo veramente quasi completato il nostro lavoro, ricordando anche quanto la Commissione ha già sottolineato di rilevante per i problemi dell'Alto Adriatico, recuperando il disegno di legge, a firma del senatore Zanella e di altri senatori, che è in discussione e del quale sicuramente il relatore si fa carico, circa l'impostazione omogenea dei problemi dell'Alto Adriatico nella loro rilevanza nazionale con quelli del Po e del bacino padano.

Ecco perchè credo che si possa considerare il problema dei bacini con riferimento anche a situazioni diverse e a modelli che credo poi la realtà sperimentale e legislativa andrà nel futuro ad affinare in relazione alle singole realtà operative. Oggi siamo a discutere di un quadro che richiederà integrazioni anche regolamentari.

PRESIDENTE. Riprendo l'argomento della discussione e sottolineo che indubbiamente ciò che è contenuto nell'articolo 13 è strettamente correlato a quanto contenuto nell'articolo 14. D'altra parte, non possiamo porre in discussione la proposta avanzata dal senatore Boato, cioè di fare una discussione congiunta, perchè la sede redigente non lo consente.

Resta peraltro in piedi la proposta avanzata dal senatore Andreini. Vorrei però fare una considerazione, e cioè che all'interno dei vari modelli vi è una gradualità. È evidente che una S.p.A. può essere istituita dalla FIAT e può essere istituita dalla società Lindor; evidentemente gli organi saranno gli stessi ma la potenzialità sarà diversa. Quindi, bisognerebbe vedere la questione anche da tale punto di vista.

Allora credo di poter avanzare una proposta. Mettiamo in discussione l'articolo 12, che stabilisce il modello, però nulla vieta che durante l'esame di tale articolo si tengano presenti anche i riferimenti effettivi al modello, pur formalmente discutendo l'articolo 13 successivamente all'approvazione dell'articolo 12.

Quindi, in questo senso, se il senatore Andreini volesse ritirare la sua proposta, darei inizio alla discussione dell'articolo 12, altrimenti metterò ai voti la proposta del senatore Andreini, mentre non posso porre in votazione quella del senatore Boato.

BOATO. Sono d'accordo, non si può fare ciò che proponevo io, il mio era uno stimolo ai colleghi per rendere trasparente le intenzioni.

BOSCO, relatore alla Commissione. Se accedessimo alla soluzione proposta dal senatore Andreini, riferita allo stato attuale ai 5 bacini noti, degli altri bacini oggi inseriti nell'elenco dell'articolo 13 cosa accadrà? Dovremo prevedere una organizzazione *sui generis*?

ANDREINI. Dovrebbero entrare in una logica interregionale.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Avrei fortissime perplessità.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che ci troviamo in una fase di discussione procedurale.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Le nostre conoscenze in geografia sono estremamente deboli. Da notizie assunte con precisione so che il Lauro è un fiume molto importante, tra l'altro alimenta una centrale elettrica molto grande. Finora abbiamo giocato con questo fiume.

PRESIDENTE. La centrale elettrica è in costruzione da molti anni.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. La mia era un'osservazione, non possiamo arrivare all'approvazione dell'articolo 12 riferito ai 5 o più bacini. Se, ad esempio, dovessimo dire che tutti questi bacini rifluiscono in quelli interregionali, avremmo dei problemi; se però dovessimo arrivare alla conclusione che non deve trattarsi di bacini interregionali ma che potrebbero restare bacini nazionali, dovremmo prevedere due tipi di organizzazioni: quella per i bacini nazionali e quella proposta dalla Camera.

PRESIDENTE. Ho già detto quali sono i termini della situazione.

BOATO. Sono totalmente d'accordo, ho l'impressione che vi sia un'enorme difficoltà conoscitiva. Però, da questo punto di vista, siccome metodologicamente non siamo in grado di conoscere adeguatamente il perchè geografico e geopolitico della presenza di alcuni fiumi in questa categoria dell'articolo 13 rispetto ad altri che sono inseriti nell'articolo 15, e siccome le due cose sono intrecciate, bisognerebbe che avessimo un momento conoscitivo rapido.

PRESIDENTE. Propone di aprire una indagine conoscitiva?

BOATO. Ci dovrebbe essere un momento conoscitivo, al limite non formalizzato, affinché qualcuno ci spieghi le motivazioni di certi bacini nazionali. Esiste una classificazione, ma vorrei capire se ha basi scientifiche oppure no.

PRESIDENTE. Si tratta di una classificazione che ci proviene dalla Camera dei deputati, quindi la Camera ha espresso una volontà sulla base di sue considerazioni sulle quali non siamo tenuti ad indagare. Neppure possiamo chiedere giustificazioni ai colleghi della Camera; abbiamo a disposizione i verbali per approfondire il discorso, mentre sul piano geografico credo sia necessario ripassare certe nozioni che forse in 5^a elementare avevamo più presenti di ora.

Inviterei, dunque, i colleghi ad esprimersi sulla proposta del senatore Andreini, tenendo presente una mia proposta pratica di

mediazione che prevede di appurare la discussione sull'articolo 12, ponendo attenzione su quanto avviene a proposito dell'articolo 13. La proposta del senatore Andreini tende ad anticipare la discussione sull'articolo 13 accantonando l'esame dell'articolo 12.

La metto ai voti.

Non è approvata.

Allora metto in discussione, sulla base della relazione illustrata dal relatore, gli emendamenti presentati.

Il primo emendamento è il 12.1, presentato dai senatori Cutrera e Golfari.

CUTRERA. Ritiro l'emendamento.

BOATO. Per ragioni metodologiche continuo ad avere la preoccupazione che ho espresso prima. Riservandomi di ritirarlo nella fase finale, vorrei far mio l'emendamento dei senatori Cutrera e Golfari per mantenere, nella discussione che stiamo facendo, il comma 1 di tale emendamento.

PRESIDENTE. Avverto che il Governo ha presentato il subemendamento 12.1/1.

ANDREINI. In attesa dell'esito della discussione, gradirei far mio l'emendamento 12.4.

PRESIDENTE. Restano, inoltre, i subemendamenti 12.5/1, 12.5/3 e 12.5/4 presentati dai senatori Andreini, Tornati, Petrarà e Nespolo, nonché il 12.5/2 che ho presentato io stesso.

ANDREINI. Signor Presidente, il subemendamento 12.5/4, con il quale proponiamo di inserire al comma 5 le parole «da esperti», si illustra da sè, così pure l'emendamento 12.5/1, con il quale il segretario generale viene nominato dal comitato istituzionale anzichè dal Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Con il subemendamento 12.5/2, propongo di portare il mandato del segretario generale da tre anni a cinque anni, perchè, se consideriamo i tempi necessari per la realizzazione di un programma, tre anni sono insufficienti.

Rimane da illustrare il subemendamento 12.5/3.

ANDREINI. Anche se tale ipotesi è prevista nel testo della Camera, che noi preferiamo alla nuova formulazione oggi proposta dal relatore, abbiamo comunque ritenuto che fosse opportuno sopprimere il comma 9 dell'articolo 12, nella formulazione proposta dal relatore, identico al comma 8 del testo della Camera.

Ci sembra, infatti, quanto meno sorprendente che in un testo di legge si indichi per due bacini la sede operativa mentre per gli altri non se ne fa cenno.

PRESIDENTE. Vi sono i provveditorati alle opere pubbliche.

ANDREINI. Sarebbe comunque da riformulare, anche nell'ipotesi, avanzata prima, di un bacino unico che comprenda tutti i fiumi del Triveneto, a nord del Po e dell'Adige.

PRESIDENTE. Il mio emendamento è volto a stabilire semplicemente che la carica del segretario generale abbia durata quinquennale, anziché triennale.

TORNATI. Il nostro emendamento è collegato a quello presentato dal senatore Cutrera; in particolare, esso fa riferimento al comma 1 dell'emendamento del senatore Cutrera, nel quale erano stati definiti i 5 bacini di rilievo nazionale per i quali si istituiva una struttura con determinate caratteristiche. Da un lato, si riconfermano i comitati istituzionali; dall'altro, si dà maggior rilievo alla funzione del segretario generale, che viene ad avere un ruolo più rilevante rispetto a quello configurato nel testo della Camera.

Abbiamo proposto, dal momento che si riferiva a 5 bacini nazionali, il ruolo operativo di un'agenzia. È evidente che l'emendamento si basa sulla definizione dei 5 bacini nazionali. Se i bacini nazionali restano invece 12, non intendiamo proporre anche per gli altri l'agenzia, perché ci sembrerebbe una esagerazione.

In sostanza, intendevamo selezionare i bacini nazionali e dare più corpo allo strumento operativo e al segretariato generale, fermo restando la natura ed i poteri del comitato istituzionale.

PRESIDENTE. L'emendamento 12.1, ritirato dai senatori Golfari e Cutrera, è stato fatto proprio dal senatore Boato.

BOATO. Do per illustrato l'emendamento 12.1. Vorrei solo specificare che ho ripresentato tale emendamento affinché il dibattito si svolga su uno spettro più ampio di soluzioni, in modo che si possa poi convergere - almeno lo spero - sulla soluzione che, di comune accordo, riterremo migliore. Inoltre, al primo capoverso del comma 1 sono indicati i bacini di rilievo nazionale, per i quali è prevista l'autorità di bacino, e, a mio avviso, le due questioni sono strettamente connesse, come ho già ampiamente evidenziato.

PRESIDENTE. L'emendamento 12.2, presentato dal relatore, è stato ritirato, in quanto assorbito dall'emendamento 12.5; l'emendamento 12.4, ritirato dal relatore, è stato fatto proprio dal senatore Andreini.

Per opportuni approfondimenti delle questioni che sono state qui sollevate, rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

Se non si fanno altre osservazioni, così resta stabilito.

I lavori terminano alle ore 13,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO